

Codice A18090

D.D. 20 febbraio 2015, n. 405

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione per la realizzazione di lavori di sistemazione idraulica di un tratto del torrente Agogna, in territorio del Comune di Caltignaga (NO) - frazione Morghengo. Ditta: AGRIFIN Soc. Agricola s.a.s. di Fanchiotti Enrico & C.

In data 21/1/2015 è pervenuta dall'Unione Novarese 2000, Sportello Unico Attività Produttive, Area Tecnica- Caltignaga, l'istanza prodotta dall'AGRIFAN Soc. Agricola s.a.s. di Fanchiotti Enrico &C. tendente ad ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di sistemazione idraulica di un tratto del torrente Agogna, in territorio del comune di Caltignaga – frazione Morghengo. I lavori consistono essenzialmente, al fine di tamponare e limitare eventuali e ben più dannosi processi erosivi, nel ripristino della sponda in erosione mediante ritombamento della stessa con il materiale rimosso dalle barre di accumulo presenti nel corso d'acqua e dovute al trasporto solido e al materiale franato, in corrispondenza dei mapp. 10-12-13 fg. 43 del comune di Caltignaga.

Gli elaborati progettuali sono stati redatti dal Dott. Geol. Fulvio Epifani, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'intervento di che trattasi.

E' stata data notizia dell'istanza attraverso pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio del comune di Caltignaga per 15 giorni consecutivi e a seguito di tale avviso non sono state presentate osservazioni od opposizioni di sorta.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Agogna.

L'intervento di cui si tratta assolve unicamente a finalità di protezione della proprietà della ditta AGRIFAN Soc. Agricola s.a.s. di Fanchiotti Enrico &C., si ritiene pertanto che per tali lavori, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte della ditta in questione delle prescrizioni e dei suoi eventuali aventi causa delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.lgs. n.112/1998;
- visto l'art.59 della L.R. 44/2000;
- visto il regolamento regionale n. 14/r del 06.12.2004;
- vista la d.d. n. 1717/25.00 del 4/11/2005;

determina

Di autorizzare per quanto di competenza ed ai fini idraulici, la ditta AGRIFAN Soc. Agricola s.a.s. di Fanchiotti Enrico &C. ad eseguire le opere in oggetto consistenti essenzialmente nel ripristino della sponda in erosione mediante ritombamento della stessa con il materiale rimosso dalle barre di accumulo presenti nel corso d'acqua dovute al trasporto solido e al materiale franato, ed in particolare mediante formazione di savanella parallela alla sponda per il deflusso delle acque in regime di magra e rimozione dei banchi alluvionali in corrispondenza dei mapp. 10-12-13 fg. 43 del comune di Caltignaga.

L'intervento dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali pervenuti che debitamente vistati da questo Settore, vengono restituiti al richiedente e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni:

1. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di seguito impartite e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. la movimentazione del materiale dovrà avvenire all'interno dell'alveo attivo del torr. Agogna senza modificare le quote altimetriche del piano campagna. E' fatto inoltre divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazione o ceppaie sulle sponde, di formare accessi definitivi all'alveo, e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dall'intervento;

3. dovrà essere rimossa la vegetazione spontanea presente nell'alveo che può ostacolare il regolare deflusso delle acque in corrispondenza del tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento, ed al termine dei lavori dovrà essere rimossa la rampa di accesso all'alveo;

4. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. durante l'esecuzione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

8 il taglio della vegetazione spontanea su terreno demaniale e la movimentazione di depositi all'interno dell'alveo stesso, dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti di terzi. La ditta AGRIFAN Soc. Agricola s.a.s. di Fanchiotti Enrico &C. è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa di lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

9 la ditta dovrà provvedere all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni e dalle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo o in acqua;

10 lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

11 il committente dell'intervento dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato. Ad avvenuta ultimazione il committente stesso dovrà inviare dichiarazione attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni imposte;

12 l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità della sponda (caso di danneggiamento o crollo) in

relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta della stessa mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13 il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che della sponda che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;

14 questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

15 l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

16 prima dell'inizio dei lavori in alveo e comunque con congruo anticipo, la ditta AGRIFAN Soc. Agricola s.a.s. di Fanchiotti Enrico &C. dovrà contattare la Provincia di Novara, Settore Agricoltura Funzione Caccia e Pesca Parchi GEV, per concordare le modalità di esecuzione dell'intervento al fine della tutela e conservazione della fauna acquatica e l'esercizio della pesca;

17 il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Autorizzazione o concessione art.23, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge nelle sedi competenti.

Il Dirigente
Adriano Bellone